## DIREZIONE GENERALE ESVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI



Decreto Rep. 2157 | 2012 Prot. n. 46044

Anno 2010 Tit. | Cl 3 Fasc. 4

**OGGETTO** 

Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo - modifiche

## IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visti il D.R. n. 407 del 12 febbraio 2002 e il D.R. n. 1306 del 3 maggio 2010 concernenti rispettivamente l'emanazione e la modifica del "Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 99 del 5 luglio 2012 con la quale è stato modificato ulteriormente il citato Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo;

## **DECRETA**

- art. 1. di emanare il Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato con delibera rep. n. 99 del Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2012;
- art. 2. di stabilire che il regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore dalla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 13/08/2012

Il Rettore Giuseppe Zaccaria

## Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo

- **Art. 1** Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei fondi costituiti mediante versamento di contributi e destinati al finanziamento delle attività previste dall'art. 4 dello Statuto di Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 2 L'assegnazione dei fondi di cui al presente regolamento viene effettuata sulla base delle valutazioni delle proposte presentate secondo quanto specificato dal successivo art. 5.
- Art. 3 La Commissione è così composta:
  - dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - da un egual numero di docenti scelti dal Consiglio stesso fra i propri componenti;
  - da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti;
  - da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;
  - dal Direttore Generale o un suo delegato.
- Art. 4 La Commissione è convocata dal Coordinatore in via ordinaria almeno due volte all'anno, e all'occorrenza in via straordinaria o quando vi sia richiesta di almeno metà dei suoi membri. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, due dei quali studenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
- Art. 5 Le richieste di finanziamento delle attività devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e devono contenere:
  - l'indicazione dettagliata delle iniziative di cui si chiede il finanziamento, dei periodi e delle modalità di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
  - il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa ed eventuali cofinanziamenti;
  - l'individuazione della persona che, sottoscrivendo la richiesta, si rende garante della corretta esecuzione dell'iniziativa nei confronti dell'Università e di terzi.
- Le richieste possono essere presentate da studenti, sia singolarmente sia in gruppi. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università di Padova, coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca.
- Art. 6 La Commissione può stabilire il finanziamento delle iniziative ed attività di cui al presente regolamento sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'anno finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste.
- Art. 7 La Commissione valuta le richieste regolarmente presentate, favorendo le attività che concorrano a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. La Commissione può accorpare progetti diversi di attività affini, sentiti i proponenti.
- La Commissione può anche favorire, per le richieste ritenute valide, forme di concessione di agevolazioni diverse dall'attribuzione di finanziamenti in danaro. La Commissione rende pubbliche le decisioni entro 45 giorni dal termine di presentazione delle richieste.
- Contro la decisione della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, da inoltrare entro 15 gg. dalla pubblicazione in web della graduatoria.
- Art. 8 La Commissione vigila sul corretto espletamento delle attività finanziate, disponendo in caso contrario, per la parte non espletata, la revoca del finanziamento, che va ad incrementare la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio. Al termine dell'attività ammessa al finanziamento i responsabili devono presentare alla Commissione una relazione illustrativa delle attività svolte e il consuntivo delle spese sostenute con allegata la relativa documentazione di spesa.

- **Art. 9** Per garantire la trasparenza del proprio operato, la Commissione rende note, con le modalità ritenute più opportune, le varie fasi del proprio operato, ed in particolare:
  - le disponibilità iniziali e finali del capitolo di bilancio di cui all'art. 6;
  - l'elenco delle richieste presentate;
  - la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento o ad altre eventuali forme di agevolazione.
- Art. 10 I finanziamenti deliberati dalla Commissione vengono erogati in una o più soluzioni al responsabile dell'iniziativa di cui al precedente art. 5 o a un suo sostituto a tal fine designato, previa presentazione di idonea documentazione di spesa. E' riservata alla Commissione la facoltà di concedere eventuali anticipazioni delle somme finanziate.